

Decreto federale sulle risorse finanziarie per il promovimento dell'insieme del traffico ferroviario merci

del 28 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999¹,

decreta:

Art. 1

¹ Per promuovere l'insieme del traffico ferroviario merci, in particolare mediante riduzione dei prezzi delle tratte e indennità, è autorizzato un impegno finanziario fino a un massimo di 2850 milioni di franchi per gli anni 2000-2010.

² Non vi sono compresi i contributi d'investimento ai terminali nel quadro dei programmi pluriennali in quanto poggiano su basi di finanziamento proprie.

Art. 2

¹ Per le misure di promovimento di cui all'articolo 1 capoverso 1 è a disposizione, a partire dal 2000, un importo massimo di 300 milioni di franchi all'anno.

² Con l'entrata in vigore integrale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o la messa in esercizio della galleria di base del Lötschberg, e nella misura in cui sarà raggiunto l'obiettivo di trasferimento di cui all'articolo 1 capoverso 2 della legge sul trasferimento del traffico, l'importo annuo è ricondotto in modo appropriato e progressivo allo stato del 1999.

Art. 3

Il presente decreto, che non è di obbligatorio generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 28 settembre 1999

Consiglio degli Stati, 23 settembre 1999

Il presidente, Heberlein
Il segretario, Anliker

Il presidente, Rhinow
Il segretario, Lanz

1401

¹ FF 1999 5092